

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE
per **L'IMPRESA**

POLIZZA RC AZIENDE INDUSTRIALI

Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Milano Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia n.18/2 - 20161 Milano - www.milass.it

RC AZIENDE INDUSTRIALI - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SOMMARIO

Definizioni

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- 1 *Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio*
- 2 *Altre Assicurazioni*
- 3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- 4 Frazionamento del Premio
- 5 *Modifiche dell'Assicurazione*
- 6 *Aggravamento del Rischio*
- 7 Diminuzione del Rischio
- 8 *Recesso in caso di Sinistro*
- 9 Proroga dell'Assicurazione
- 10 *Oneri fiscali*
- 11 Rinvio alle norme di legge

Condizioni Generali

- 12 Oggetto dell'Assicurazione
- 13 Attività complementari
- 14 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
- 15 *Soggetti non considerati terzi*
- 16 *Limiti territoriali*
- 17 *Rischi esclusi dall'Assicurazione*
- 18 Pluralità di Assicurati
- 19 *Regolazione del Premio*
- 20 *Obblighi in caso di Sinistro*
- 21 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
- 22 *Secondo Rischio*

Condizioni Particolari

- A) Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)
- B) Raddoppio sottolimiti
- C) Assicurazione delle Malattie Professionali
- D) Triplicazione sottolimiti
- E) Danni a veicoli in consegna e custodia, ovvero sotto riparazione (per autofficine e carrozzerie)
- F) Danni a Cose sollevate, caricate e scaricate (escluse autofficine e carrozzerie)
- G) PLURIGARANZIE
- H) Parificazione massima RCO per persona

Tabella riepilogativa delle garanzie prestate con un sottolimito di massimale o che prevedono Scoperto o Franchigia

Tabella Attività Aziende Industriali

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Appaltatore	la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'Assicurato, in qualità di committente, ha affidato in appalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia
Appalto	contratto con cui una parte (Appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio
Asbesto	amianto
Assicurato	il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto
Assicurazione	il contratto di assicurazione stipulato tra contraente e società
Biotecnologie	le applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Diaframmi	struttura prefabbricata o gettata in opera che viene utilizzata per sostenere scavi artificiali di natura provvisoria o definitiva impedendo lo scivolamento del terreno all'interno dello scavo
Elemento variabile	Parametro utilizzato per il calcolo del Premio ove la Polizza preveda la regolazione
Fabbricato	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico
Fatto accidentale	fatto incerto, imprevedibile e repentino
Franchigia	<i>la parte del danno Indennizzabile/Risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato</i>
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri
Incedio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Indennizzo/ Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
Internet Provider	fornitore di servizi internet

Invalidità permanente	La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione esercitata.
Malattie professionali	patologia che ha come causa l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo
Massimale	rappresenta la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa
Mobbing	insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso
Palificazione	operazione consistente nella posa di pali lignei o di altro materiale a sostegno delle fondamenta di un edificio o di altra costruzione, oppure di linee telefoniche o elettriche sospese
Paratie	elemento verticale che serve a impedire infiltrazioni d'acqua mentre si gettano fondazioni, o a rivestire sponde di corsi d'acqua contro le piene
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Postuma	garanzia operante per danni cagionati a terzi successivamente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione
Premio di Riferimento	è determinato applicando il tasso, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Particolari" e degli eventuali sconti previsti, ad un valore del fatturato (come da denuncia IVA, escluso il valore dell'IVA stessa) o delle retribuzioni annue lorde totali che non potrà essere inferiore al 75% di quello registrato nel corso dell'ultima annualità
Premio minimo annuo anticipato	è pari al Premio di Riferimento o al Premio previsto dalla tabella premi minimi della tariffa della Compagnia, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Particolari", qualora quest'ultimo risultasse maggiore
Premio minimo assoluto	è pari al 75% del Premio di Riferimento o, se inferiore, al premio minimo previsto dalla tariffa della Compagnia, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Particolari"
Prestatori di lavoro con rapporto di lavoro regolare	prestatore d'opera che svolge la propria attività tramite un rapporto di lavoro previsto dalle norme di legge
prestatori di lavoro parasubordinati	prestatore d'opera che svolge la sua attività tramite un contratto che presenta caratteristiche intermedie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, secondo le norme previste dalla legge
R.C.O.	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
R.C.T.	Responsabilità Civile verso Terzi
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Scoperto	<i>la parte del danno Indennizzabile/Risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato</i>
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Società	l'impresa assicuratrice
Sottomurazione	costruzione di una muratura al disotto di un'altra esistente, usata in genere per sottofondazioni o per rivestimento di pozzi
Subappaltatore	la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S.Marino, cui l'Assicurato, in qualità di Appaltatore ha affidato in Subappalto il compimento di un'opera o di un servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia
Subappalto	contratto con cui l'Appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

2 Altre Assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del codice civile).

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4 Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale - 2,5% quadrimestrale - 3% trimestrale .

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

7 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata - ai sensi dell'art. 1899 del codice civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all'1% per ogni annualità.

Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto con il preavviso previsto nel suddetto articolo.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizioni Generali

12 Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Fatto Accidentale verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai Lavoratori Parasubordinati e dai Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'Assicurazione sono comunque escluse le Malattie Professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

13 Attività complementari

L'Assicurazione copre anche i Rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. *Tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;*
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, *con esclusione dei danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;*
- c) all'impiego di guardiani anche armati *nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività*, nonché alla proprietà ed uso di cani;
- d) alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. *Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;*
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, *purchè usati per conto proprio e per le attività descritte nella scheda di Polizza.* Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'Assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. *Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione, lett. A) punti 3) e 4) - delle "Condizioni Generali";*
- g) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai

- servizi, fermo restando che, *in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo Rischio;*
- h) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature *usate per le esclusive necessità dell'azienda;*
 - i) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta nella scheda di Polizza;
 - l) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, *esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;*
 - m) all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate *nell'ambito dello stabilimento;*
 - n) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, *fermo quanto stabilito dall'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 3) - delle "Condizioni Generali". Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.*

14 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato, dei Lavoratori Parasubordinati e dei Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", *nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato*, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai Lavoratori Parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, *limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime*, così come definite dall'articolo 583 del codice penale, *semprechè in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O.* ed entro il limite del Massimale previsto per la stessa.

b) Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (*escluse le Malattie Professionali*) sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL.

c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro

A deroga delle esclusioni di Polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- 2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- 3) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai Lavoratori, Parasubordinati, dai Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs n. 276 del 10.09.2003.

d) Cessione di lavori in Appalto/Subappalto:

1) In caso di regolazione del Premio in base alle retribuzioni

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, rispettivamente in virtù di regolare contratto di Appalto o di Subappalto, in conseguenza di un Fatto Accidentale in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. *La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in Appalto/Subappalto non sia superiore al 20% del fatturato globale annuo.*

2) In caso di regolazione del Premio in base al fatturato

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, rispettivamente in virtù di regolare contratto di Appalto o di Subappalto, in conseguenza di un Fatto Accidentale in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. In relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile dei suddetti Appaltatori e Subappaltatori per danni cagionati a terzi, *fermo quanto previsto dall'art. 15 - Soggetti non considerati terzi - delle Condizioni Generali.*

e) Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. *Restano esclusi i danni alle colture nonché*

quelli a Fabbricati, Cose in essi contenute e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

f) Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

g) Proprietà di Fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei Fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di Polizza.

L'Assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti Fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del Fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei Fabbricati assicurati, *la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.*

L'Assicurazione è operante esclusivamente per Fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Se l'Assicurazione riguarda Fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, *la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").*

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei Fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

h) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali Lavoratori Parasubordinati o dai Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, *purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.* La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

i) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a Cose altrui, derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza *e comunque con il massimo risarcimento di € 520.000,00 per Sinistro.*

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 25.000,00.

l) Postuma annuale

La garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, *a condizione*

che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato non oltre un anno dall'esecuzione dei lavori stessi e comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che limitatamente ai danni a Cose, la Società non risponderà oltre il limite di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 10.000,00.

m) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 25.000,00.

n) Danni a Cose da Incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

In caso di esistenza di altra copertura Incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Questa garanzia non opera in caso di lavori presso terzi, disciplinati alla lettera ò - Lavori presso terzi - del presente articolo.

o) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.600,00 ed il massimo di € 10.000,00.

p) Danni subiti da professionisti e consulenti

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti (esclusi i Lavoratori Parasubordinati ed i Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella scheda di Polizza;
- dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

q) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, con il massimo risarcimento di € 160.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.

r) Ambito lavori

La garanzia comprende i danni alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 520.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 150,00 ed il massimo di € 25.000,00.

s) Danni alle Cose in consegna e custodia (escluso autofficine e carrozzerie)

La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00.

Sono comunque esclusi i danni da Incendio ed alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di Polizza.

15 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera b) - Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL - e lettera c) - Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro - punto 2;
- d) gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale.

16 Limiti territoriali

L'Assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico. L'Assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

17 Rischi esclusi dall'Assicurazione

- A) L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o Parasubordinati dell'Assicurato nonché dai Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, della cui opera questi si avvalgono nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettera a) - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro - , lettera c) - Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro punto 1- e lettera d) - Cessione di lavori in Subappalto - delle Condizioni Generali;
 - 2) da Furto;
 - 3) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - 4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettera s) - Danni alle Cose in consegna e custodia (escluso autofficine e carrozzerie) - delle Condizioni Generali;
 - 6) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
 - 7) a Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - 8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettere i) - Lavori presso terzi - ed r) - Ambito lavori - delle Condizioni Generali;
 - 9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia

di cui all'art. 14 -Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi -lettera l) - Lavori presso terzi - delle Condizioni Generali - , *nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;*

- 10) *conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 -Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi -lettera q) - Inquinamento accidentale - delle Condizioni Generali;*
- 11) *derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettera g) - Proprietà di Fabbricati nei quali si svolge l'attività- delle Condizioni Generali;*
- 12) *di condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti.*
- 13) *relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;*
- 14) *relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.*
- B) *L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:*
- 15) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);*
- 16) *da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettera e)- delle Condizioni Generali;*
- 17) *derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;*
- 18) *derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:*
- radio e tv
- telefonia fissa e mobile
- 19) *derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività Biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.*

18 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

19 Regolazione del Premio

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a Elementi Variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, *fermo restando il Premio Minimo Assoluto riportato nella scheda di Polizza*

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- *le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:*
 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
 3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori Parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs., n. 38/2000;
 4. compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai prestatori di lavoro di cui al D.Lgs 276 del 10 settembre 2003;

oppure

- *il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);*

di cui all'art. 14 -Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi -lettera l) - Lavori presso terzi - delle Condizioni Generali - , *nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;*

- 10) *conseguenti a Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 -Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi -lettera q) - Inquinamento accidentale - delle Condizioni Generali;*
- 11) *derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettera g) - Proprietà di Fabbricati nei quali si svolge l'attività - delle Condizioni Generali;*
- 12) *a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti.*
- 13) *relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;*
- 14) *relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.*
- B) *L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:*
- 15) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);*
- 16) *da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art 14 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi - lettera e)- delle Condizioni Generali;*
- 17) *derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da Asbesto e qualsiasi sostanza contenente Asbesto;*
- 18) *derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:*
- radio e tv
- telefonia fissa e mobile
- 19) *derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività Biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.*

18 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

19 Regolazione del Premio

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a Elementi Variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, *fermo restando il Premio Minimo Assoluto riportato nella scheda di Polizza.*

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- *le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:*
 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
 3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs., n. 38/2000;
 4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai prestatori di lavoro di cui al D.Lgs 276 del 10 settembre 2003;

oppure

- *il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);*

oppure

- gli altri Elementi Variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del codice civile; il Premio Minimo Annuo Anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Quando all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli Elementi Variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio Minimo Annuo Anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

20 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO), l'Assicurato deve denunciare, entro i termini di cui sopra, i Sinistri per i quali:

- abbia luogo l'inchiesta della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro;
- abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto

21 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Quando la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

22 Secondo Rischio

Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre Assicurazioni per la Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento della loro attività, e siano operanti, la copertura assicurativa prevista dall'art. 14 Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi, lett. d) punto 2) - Cessione dei lavori in

appalto/Subappalto (In caso di regolazione Premio in base al fatturato) – delle Condizioni Generali, verrà prestata, in deroga a tale articolo, in secondo Rischio, ovvero per le parti di Indennizzo/Risarcimento eccedenti i Massimali o di eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle Polizze di cui sopra e nel limite del Massimale indicato nella scheda di Polizza.

Condizioni Particolari (operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza)

A) Postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37)

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 9) delle Condizioni Generali, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi *dopo l'ultimazione dei lavori*.

Quando i suddetti lavori siano affidati a ditte Subappaltatrici è compresa la sola responsabilità che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di committente.

L'Assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e *purché l'Assicurato (o, in caso di Subappalto, la ditta Subappaltatrice) sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 del decreto stesso.*

Si intendono comunque esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;

d) da mancato o ritardato intervento manutentivo.

L'Assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto *a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.*

L'Assicurazione è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, *fermo restando che limitatamente ai danni a Cose, la Società non risponderà oltre il limite di € 160.000,00 per Sinistro.*

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto l'Assicurato cessi definitivamente di svolgere l'attività e non la riprenda neppure sotto diversa forma e *sempreché siano state versate almeno tre annualità consecutive di Premio*, l'Assicurato o in caso di decesso gli eredi, potrà richiedere alla Società, tramite raccomandata, la prosecuzione dell'operatività della garanzia per le richieste di risarcimento presentate nei dieci anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

La disponibilità della Società ad accettare la prosecuzione della garanzia deve essere comunicata all'Assicurato entro 40 giorni dal ricevimento di tale raccomandata *ed in ogni caso le richieste di risarcimento dovranno riferirsi a danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di validità del contratto e il limite di risarcimento, fermi gli Scoperti e le Franchigie, non potrà superare il Massimale stabilito nella scheda di Polizza per l'intero periodo decennale qualunque sia il numero delle richieste stesse.*

La presente estensione di garanzia, comporta il pagamento di un Premio pari a quello dell'ultima annualità (compreso regolazione Premio) e dovrà essere corrisposto entro la prima scadenza successiva alla cessazione dell'attività stessa.

B - Raddoppio sottolimiti

Relativamente alle seguenti garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi:

Art. 14, lett. i) - Lavori presso terzi;

Art. 14, lett. l) - Postuma annuale;

Art. 14, lett. n) - Danni a Cose da Incendio;

Art. 14, lett. o) - Danni da interruzione o sospensione d'attività;

Art. 14, lett. q) - Inquinamento accidentale;

Art. 14, lett. s) - Danni alle Cose in consegna e custodia (escluso autofficine e carrozzerie)

delle Condizioni Generali di Polizza, si intendono raddoppiati i sottolimiti ivi previsti, *fermi comunque i Massimali indicati nella scheda di Polizza, e i relativi massimi di Scoperto.*

C - Assicurazione delle Malattie Professionali

A parziale deroga dell'art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione - lettera B), l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al Rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, *con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di Asbesto o prodotti contenenti Asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" - cd. "Mobbing". L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione. Il Massimale indicato nella scheda di Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:*

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, *originati dal medesimo tipo di Malattia Professionale;*
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) *per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia Professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;*
- 2) *per le Malattie Professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;*
- 3) *per le Malattie Professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.*

Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senza soluzione di continuità stipulato con l'infrascritta Società, che prevedeva la garanzia Malattie Professionali, la garanzia sarà valida per le Malattie Professionali che insorgano e si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto purché conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

In tal caso il massimale indicato nella Polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) *per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia Professionale;*
- b) *per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.*

Fermo restando che i reciproci rapporti fra le parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla Polizza sostituita.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli insediamenti utilizzati dall'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei Sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una Malattia Professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

D - Triplicazione sottolimiti

Relativamente alle seguenti garanzie:

- Art. 14, lett. i) - Lavori presso terzi;
 Art. 14, lett. l) - Postuma annuale;
 Art. 14, lett. n) - Danni a Cose da Incendio;
 Art. 14, lett. o) - Danni da interruzione o sospensione d'attività;
 Art. 14, lett. q) - Inquinamento accidentale;
 Art. 14, lett. s) - Danni alle Cose in consegna e custodia (escluso autofficine e carrozzerie),

delle Condizioni Generali di Polizza si intendono triplicati i sottolimiti ivi previsti, *fermi comunque i Massimali indicati nella scheda di Polizza, e i relativi massimi di Scoperto.*

E - Danni a veicoli in consegna e custodia, ovvero sotto riparazione (per autofficine e carrozzerie)

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 5) delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna e custodia all'Assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione *purché detti danni si verifichino nell'officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione o manutenzione.*

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza *e comunque con il massimo risarcimento di € 26.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.*

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00.

Sono esclusi i danni da Furto e da Incendio.

F - Danni a Cose sollevate, caricate e scaricate (escluso autofficine e carrozzerie)

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 5) delle Condizioni Generali, la garanzia si estende ai danni alle Cose sollevate, caricate e scaricate.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza *e comunque con il massimo risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.*

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 20% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.600,00.

G – PLURIGARANZIE**1 - Scavi e reinterri**

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 9) delle Condizioni Generali, *limitatamente ai lavori di scavo*, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi *fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente*, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, *sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto*.

L'Assicurazione è prestata nei limiti dei Massimali previsti nella scheda di Polizza, *fermo restando che limitatamente ai danni a Cose, la Società non risponderà oltre il limite di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo*.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00.

2 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 12) delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei (*sempreché non siano dovuti a cedimento o franamento del terreno*) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza *e comunque con il massimo risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo*.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00.

3 - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 7) delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni a Cose da cedimento o franamento del terreno *purché non direttamente conseguenti a lavori di Sottomurazione, Palificazione, Diaframmi, Paratie ed altre tecniche sostitutive*; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza *e comunque con il massimo risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo*.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.600,00.

4 - Danni da Furto

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. A) punto 2) delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del Massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza *e comunque con il massimo risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo*.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00.

H – Parificazione massimale RCO per persona

A parziale deroga di quanto indicato nella scheda di Polizza, il Massimale verso prestatori di lavoro (R.C.O.) si intende parificato al Massimale verso terzi (R.C.T.), per ogni persona.

Tabella riepilogativa delle garanzie prestate con un sottolimito di massimale o che prevedono Scoperto o Franchigia

Articolo di riferimento	Tipo garanzia	Scoperto/ Franchigia del	Con il minimo di con il massimo di	Con il massimo Risarcimento di
Art. 13 - lett. a)	spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore	Franchigia assoluta	€ 150,00 per ciascun veicolo	nel limite del massimale per danni a Cose
Art. 14 - lett. g)	proprietà di fabbricati: danni da spargimenti d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato	Franchigia assoluta	€ 250,00	€ 160.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 14 - lett. i)	• lavori presso terzi; danni a Cose altrui da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; • danni alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori.	10%	€ 150,00 € 25.000,00	nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo di € 520.000,00 (*) per Sinistro
Art. 14 - lett. l)	Postuma annuale	10 % solo per danni a Cose	€ 250,00 € 10.000,00 solo per danni a Cose	€ 160.000,00 (*) per Sinistro e per anno solo per danni a Cose
Art. 14 - lett. m)	danni a mezzi sotto carico e scarico	10%	€ 150,00 € 25.000,00	nel limite del massimale per danni a Cose
Art. 14 - lett. n)	danni a Cose da incendio	10%	€ 500,00 € 10.000,00	€ 160.000,00 (*) per Sinistro e per anno
Art. 14 - lett. o)	danni da interruzione o sospensione di attività	10%	€ 1.600,00 € 10.000,00	€ 160.000,00 (*) per Sinistro e per anno
Art. 14 - lett. q)	inquinamento accidentale	10% solo per danni a Cose	€ 1.000,00 € 10.000,00 solo per danni a Cose	€ 160.000,00 (*) per Sinistro e per anno
Art. 14 - lett. r)	ambito lavori	10%	€ 150,00 € 25.000,00	nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo di € 520.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 14 - lett. s)	danni a Cose in consegna e custodia (escluso autofficine e carrozzerie)	10%	€ 250,00 € 3.000,00	€ 52.000,00 (*) per Sinistro e per anno
Condizione Particolare A	postuma per installatori e/o manutentori di impianti in edifici	10% solo per danni a Cose	€ 250,00 € 10.000,00 solo per danni a Cose	€ 160.000,00 per Sinistro solo per danni a Cose
Condizione Particolare E	danni a veicoli in consegna e custodia, ovvero sotto riparazione (per autofficine carrozzerie)	10%	€ 500,00	€ 26.000,00 per Sinistro e per anno
Condizione Particolare F	danni a Cose sollevate, caricate e scaricate (escluso autofficine e carrozzerie)	20 %	€ 1.600,00	€ 52.000,00 per Sinistro e per anno
Condizione Particolare G (Plurigaranzie)	• scavi e reinterri • danni a condutture ed impianti sotterranei • danni da cedimento o franamento del terreno • danni da furto	10 % solo per danni a Cose 10 % 10 % solo per danni a Cose 10 %	€ 250,00 solo per danni a Cose € 250,00 € 1.600,00 solo per danni a Cose € 250,00	€ 52.000,00 per Sinistro e per anno solo per danni a Cose € 52.000,00 per Sinistro e per anno € 52.000,00 per Sinistro e per anno solo per danni a Cose € 52.000,00 per Sinistro e per anno

(*) Limite raddoppiato o triplicato se viene richiamata in Polizza la Condizione Particolare B, oppure D, fermi comunque i massimali indicati nella scheda di Polizza.

Tabella Attività Industriali

Le presenti tabelle hanno lo scopo di individuare quale codice attività deve essere riportato sulla prima facciata della scheda di Polizza in relazione all'attività assicurata (come da descrizione del Rischio a fianco indicata)

LAVORAZIONI AGRICOLE – GIARDINAGGIO E SILVICOLTURA – PESCA E ALIMENTARI

Codice	Descrizione del Rischio
4.20.01	Coltivazione e lavorazioni agricole a carattere industriale senza trattamenti chimici
4.20.02	Coltivazione e lavorazioni agricole a carattere industriale con trattamenti chimici
4.20.04	Silvicoltura (compresi lavori di giardinaggio) rimboschimento e difesa piante, lavorazione dei tronchi, squadratura e segatura sul posto, compresa potatura e abbattimento piante, dissodamento terreno senza uso di esplosivi; il tutto fuori dai centri abitati
4.20.07	Silvicoltura (compresi lavori di giardinaggio) rimboschimento e difesa piante, lavorazione dei tronchi, squadratura e segatura sul posto, compresa potatura e abbattimento piante, dissodamento terreno senza uso di esplosivi; il tutto anche in centri abitati
4.20.09	Lavori di giardinaggio (comprese coltivazioni floricole e vivaistiche) escluso abbattimento piante
4.20.11	Dissodamento terreno con uso di esplosivi
4.20.12	Coltura pesci e molluschi
4.20.13	Pesca con eventuale preparazione, conservazione ed inscatolamento del pescato
4.20.14	Lavorazione e produzione di generi alimentari e bevande
4.20.15	Mattazione e macellazione di animali
4.20.00	Descrizione dell'attività in allegato generico

FARMACEUTICI - CHIMICA - MATERIE PLASTICHE E GOMME - CARTA E POLIGRAFIA - PELLI E CUOI - ESPLOSIVI

Codice	Descrizione del Rischio
4.21.01	Fabbricazione prodotti farmaceutici
4.21.02	Distillazione del catrame, del legno, della lignite, di olii e grassi essenziali e di resine; estrazione per distillazione di alcool in genere, di eteri, di essenze
4.21.03	Raffinazione di olii alimentari, estrazione e lavorazione di sostanze grasse in genere, sego, stearina, glicerina, margarina, ecc.
4.21.05	Fabbricazione di colori, inchiostri, vernici, smalti e materie per conca e tinta (escluso smalti e vernici alla nitrocellulosa)
4.21.06	Fabbricazione di lucidi e creme, cere per pavimenti e mobili
4.21.07	Fabbricazione di concimi organici ed inorganici, fertilizzanti azotati, fosfatici, potassici e di provenienza diversa (esclusa calciocianamide)
4.21.08	Fabbricazione di profumi, cosmetici, detersivi, disinfettanti, antisettici, colle e gelatine, lucidi, creme e cere
4.21.11	Fabbricazione prodotti chimici ed elettrochimici in genere compresi insetticidi ed antiparassitari (esclusi i gas di propano, butano e simili, impiegati per la preparazione di gas liquidi)
4.21.13	Distillazione e raffinazione di petrolio e sottoprodotti; lavorazione di olii minerali, sodio e potassio; produzione di solfuro di carbonio, di olii di solfuro, vernici e smalti alla nitrocellulosa, fosfuri e derivati
4.21.14	Produzione e lavorazione di gomma e materie plastiche, vulcanizzazione e rigenerazione di pneumatici
4.21.16	Fabbricazione di carta, cartoni, cartapesta, fibra vulcanizzata; cellulosa e paste semichimiche. Lavorazione della carta e del cartone. Lavori di tipografia, linotipia, legatoria, fotografia e simili; fabbricazione di fiammiferi; preparazione di superfici sensibili; carte, pellicole e simili
4.21.17	Fabbricazione di clichés per stampa fotomeccanica, zincotipia, fotoincisioni, matrici per tricromia, stereotipia; lavori di litografia, argentatura, doratura e simili; galvano-plastica, cromolitografia su metalli; smaltatura, verniciatura di oggetti e materiali metallici
4.21.18	Lavorazione delle pelli ed altre spoglie animali, cuoio e relativi surrogati, escluse concerie
4.21.19	Concia delle pelli
4.21.20	Fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive e fuochi artificiali, confezione di proiettili, cartucce e simili
4.21.00	Descrizione dell'attività in allegato generico

ELETTRICITÀ, ELETTRONICA - GAS E LIQUIDI COMBUSTIBILI - ACQUA - FREDDO E CALORE

Codice	Descrizione del Rischio
4.22.02	Esercizio di magazzini e celle frigorifere
4.22.03	Installazione e manutenzione di: - impianti elettrici, elettronici, telefonici, radiofonici, televisivi e antifurto; - impianti idraulici ed antincendio; - impianti termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento di ambienti nei fabbricati e negli stabilimenti, comprese le relative pertinenze, compresi i brevi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi.
4.22.00	Descrizione dell'attività in allegato generico

LEGNO E AFFINI

Codice	Descrizione del Rischio
4.23.01	Conservazione e lavorazione del legno e materie affini senza rimozione e posa in opera
4.23.02	Conservazione e lavorazione del legno e materie affini con rimozione e posa in opera
4.23.03	Costruzione, riparazione, manutenzione, demolizione, disarmo e smontaggio di natanti in legno
4.23.04	Produzione e lavorazione di manufatti, paglia, crine vegetale, saggina e simili, lucidatura, verniciatura, argentatura, doratura e impagliatura di mobili
4.23.00	Descrizione dell'attività in allegato generico

METALLURGIA - LAVORAZIONI DI METALLI MACCHINE - MEZZI DI TRASPORTO - STRUMENTI E APPARECCHI

Codice	Descrizione del Rischio
4.24.01	Lavorazioni siderurgiche in genere (ferriere, acciaierie, fonderie, trafilerie, laminatoi)
4.24.02	Lavorazione di preziosi, corallo, madreperla ed affini; fabbricazione di orologi; costruzione e riparazione di apparecchi di precisione, scientifici e strumenti musicali, fabbricazione di penne e matite
4.24.03	Fabbricazione di prodotti ottenuti dalla lavorazione dei metalli. Costruzione assemblaggio e riparazione di macchine, meccanismi e motori (escluso autofficine e carrozzerie); lavorazioni meccaniche in genere senza rimozione, posa in opera e manutenzione presso terzi
4.24.04	Costruzioni di armi da fuoco e da guerra, il tutto con caricamento, manipolazione di sostanze esplosive e prove di tiro
4.24.05	Costruzione, riparazione, manutenzione, demolizione e disarmo di natanti (escluso legno) anche con lavori presso terzi
4.24.06	Costruzione, riparazione, manutenzione, demolizione e disarmo di natanti (escluso legno) senza lavori presso terzi
4.24.07	Carpenteria metallica esclusa edilizia
4.24.14	Costruzioni di armi da fuoco e da guerra, il tutto senza caricamento, manipolazione di sostanze esplosive e prove di tiro
4.24.32	Autofficine e carrozzerie (escluso danni ai veicoli)
4.24.33	Autofficine e carrozzerie (compreso danni ai veicoli), solo con condizione aggiuntiva E richiamata sulla scheda di Polizza
4.24.99	Fabbricazione di prodotti ottenuti dalla lavorazione dei metalli. Costruzione assemblaggio e riparazione di macchine, meccanismi e motori (escluso autofficine e carrozzerie); lavorazioni meccaniche in genere con rimozione, posa in opera e manutenzione presso terzi
4.24.00	Descrizione dell'attività in allegato generico

MINERARIA - MINERALURGIA E LAVORI COMPLEMENTARI

Codice	Descrizione del Rischio
4.25.01	Estrazione dal sottosuolo di minerali, compreso trattamento per il ricavo dei metalli senza uso di esplosivi
4.25.02	Estrazione dei minerali in superficie senza uso di esplosivi
4.25.03	Ricerca ed estrazione del petrolio; trivellazione pozzi (escluse piattaforme offshore), estrazione di gas naturale
4.25.05	Frantumazione meccanica delle pietre per formazione di breccia e pietrisco, macinazione e ventilazione di minerali, segatura e lavorazione meccanica delle pietre, lavatura e vagliatura di pietre, breccia, ghiaia, sabbia ed argilla
4.25.07	Produzione di ceramiche, terraglie, stoviglie, maioliche, porcellane, vetri comuni e per lavori artistici; fabbricazione di vetrate e piccoli oggetti di vetro, mosaici, decorazioni e smaltatura di maioliche e porcellane senza rimozione, posa in opera e manutenzione presso terzi

- 4.25.11 Estrazione dal sottosuolo di minerali, compreso trattamento per il ricavo dei metalli con uso di esplosivi
- 4.25.12 Estrazione dei minerali in superficie con uso di esplosivi
- 4.25.52 Lavori di marmorajo, scalpellino ed affini (esclusa posa in opera); fabbricazione di materiali da costruzione con calce, cemento, gesso e conglomerati vari a base minerale; mole in genere (smeriglio, corindoni, carburi metallici) e macine artificiali; produzione di carte e tele smerigliate o vetrate e di paste e polveri abrasive; fornaci da calce, gesso e cemento; carboni per pile voltaiche e lampade ad arco; fornaci da laterizi e materiali refrattari il tutto senza cave
- 4.25.53 Lavori di marmorajo, scalpellino ed affini (compresa posa in opera); fabbricazione di materiali da costruzione con calce, cemento, gesso e conglomerati vari a base minerale; fornaci da calce, gesso e cemento; carboni per pile voltaiche e lampade ad arco; fornaci da laterizi e materiali refrattari il tutto con cave
- 4.25.99 Produzione di ceramiche, terraglie, stoviglie, maioliche, porcellane, vetri comuni e per lavori artistici; fabbricazione di vetrate e piccoli oggetti di vetro, mosaici, decorazioni e smaltatura di maioliche e porcellane con rimozione, posa in opera e manutenzione presso terzi
- 4.25.00 Descrizione dell'attività in allegato generico

TESSILI E ABBIGLIAMENTO - PULITURA TESSUTI - TAPPEZZERIA

- | Codice | Descrizione del Rischio |
|---------|---|
| 4.26.01 | Preparazione e lavorazione di fibre anche artificiali e sintetiche, filatura e ritorcitura, tessitura, finissaggio di filati e tessuti; lavorazione di tessuti e pelli; fabbricazione di ombrelli |
| 4.26.04 | Lavori di tappezzeria, materassaio (esclusi lavori presso terzi), lavanderia, stieria, tintoria, lavasecco |
| 4.26.99 | Lavori di tappezzeria, materassaio, con lavori presso terzi |
| 4.26.00 | Descrizione dell'attività in allegato generico |

TRASPORTI - FACCHINAGGIO

- | Codice | Descrizione del Rischio |
|---------|--|
| 4.27.01 | Auto e mototrasporto di persone |
| 4.27.02 | Auto e mototrasporto di cose |
| 4.27.03 | Facchinaggio in stazioni ferroviarie, aeroporti e magazzini generali |
| 4.27.04 | Facchinaggio in porti marittimi, fluviali, lacuali compreso stivaggio e disstivaggio merci |
| 4.27.00 | Descrizione dell'attività in allegato generico |

VARIE

- | Codice | Descrizione del Rischio |
|---------|---|
| 4.28.02 | Produzione cinematografica e radiotelevisiva (teatri di posa, sviluppo e stampa di pellicole, doppiaggio, sincronizzazione e registrazione sonora) escluse le riprese esterne |
| 4.28.03 | Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri |
| 4.28.06 | Imprese di pulizie di interni ed esterni, vuotatura pozzi neri, distruzione ed incenerimento di immondizie |
| 4.28.08 | Montaggio, smontaggio e manutenzione di impianti industriali |
| 4.28.09 | Recupero di natanti e di materiali affondati anche con impiego di palombari |
| 4.28.10 | Gestione di giardini zoologici, circhi, parchi di divertimento |
| 4.28.11 | Manifestazioni pirotecniche |
| 4.28.12 | Installazione e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari per pubblicità e festività; affissione di manifesti |
| 4.28.31 | Produzione cinematografica e radiotelevisiva (teatri di posa, sviluppo e stampa di pellicole, doppiaggio, sincronizzazione e registrazione sonora) con riprese esterne |
| 4.28.00 | Descrizione dell'attività in allegato generico |

